

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE

Ex ART. 6, C. 4 DEL D.LGS. 175/2016

Predisposta secondo le raccomandazioni del CNDCEC

Finalità e modalità di redazione

La società FORLIFARMA spa è una società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) ed esercita la propria attività di gestione farmacie comunali attraverso la modalità dell'affidamento "In House providing" (art.113, comma 5 TUEL) ed è pertanto sottoposta al controllo analogo congiunto indiretto da parte di tutti i soci enti pubblici dell'Unione dei comuni della Romagna Forlivese per il tramite della società Livia Tellus Romagna Holding spa che detiene il 100% della compagine azionaria.

A conferma i soci che hanno affidato farmacie in gestione a Forlifarma hanno provveduto ad inoltrare la richiesta di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che affidano a propri organismi in house providing (Comune di Forlì e Comune di Forlimpopoli). La società è attualmente iscritta all'elenco predetto quale società in house.

La presente relazione ottempera alle incombenze previste dall'art 6, cc. 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) e deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co.3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

Il 12/01/2019 è stato adottato il D.lgs. n. 14 recante "*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n.155*" il quale, all'articolo 13 comma 2, ha demandato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) di elaborare gli indicatori di crisi aziendali per coadiuvare gli operatori nell'adozione della presente relazione.

Nel marzo 2019 il CNDCEC ha adottato il documento recante "*Relazione sul governo societario contenente programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, ex art. 6 co. 2, D.lgs. 175/2016*" in cui sono indicati i criteri da seguire per l'individuazione degli indicatori, sono state fornite indicazioni sui possibili indicatori ed è stato predisposto un modello base della relazione che andrà adeguato alla realtà societaria di riferimento, trattandosi di strumento flessibile.

In attesa di ricevere informazioni/modelli a cui adeguarsi/prospetti comuni da parte della controllante, FORLIFARMA spa ha adottato una relazione, realizzata adoperando il modello base fornito dal CNDCEC e adeguandolo alla realtà societaria; con la presente relazione si intende evidenziare quanto intervenuto nel corso del 2020.

A) PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".

Ai sensi del successivo art. 14:

“Qualora emergano nell’ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all’articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l’organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell’organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell’amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall’Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all’articolo 5, che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell’amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.

In conformità alle richiamate disposizioni normative l’organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, il quale sarà aggiornato annualmente nel rispetto dei termini di legge.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall’art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività”.*

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell’azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l’azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L’azienda, nella prospettiva della continuazione dell’attività, costituisce -come indicato nell’OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante *“Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”*, il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la *“crisi”* come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a *“indicatori”* e non a *“indici”* e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori.

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico biennale (e quindi l'esercizio corrente e il precedente) con prospettiva nei prossimi anni di arrivare a un periodo quadriennale, sulla base degli indici e margini di bilancio indicati al successivo paragrafo 6.1.

2.2. Indicatori prospettici

La Società ha individuato gli indicatori prospettici di cui al successivo punto 6.1.

3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo provvederà a svolgere il monitoraggio dei rischi, in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma, nella redazione annuale del presente documento da sottoporre all'assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio e in sede di approvazione della semestrale (in tale sede anche in formato sintetico). Qualora vengano ricevute diverse indicazioni dalla controllante si procederà di conseguenza.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]”

Copia del presente documento, avente ad oggetto anche le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa al Collegio sindacale, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, gli organi societari che riscontrino, in qualunque momento, una "soglia di allarme", dovranno comunicarlo all'organo amministrativo il quale provvederà a convocare l'assemblea dei soci ai sensi del presente articolo.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2020.

Il programma di valutazione del rischio di seguito è basato sul documento di marzo 2019 che il CNDCEC ha adottato recante "Relazione sul governo societario contenente programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, ex art. 6 co. 2, D.lgs. 175/2016" adeguandolo alla realtà aziendale, con risultanze, in riferimento alla data del 31/12/2020, che sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ.

La Società, costituita a fine 2002, statutariamente si propone:

- a) alla gestione delle farmacie di cui sono titolari gli enti soci;
- b) alla promozione e partecipazione ad iniziative in ambito sanitario e/o sociale, in favore di anziani, giovani o disabili, forme di assistenza domiciliare, strutture e servizi per l'infanzia, ivi compresa l'erogazione di servizi connessi alle attività socio-sanitarie;
- c) ecc.

Attualmente la società gestisce nove farmacie comunali situate nei comuni di Forlì (8 farmacie) e 1 a Forlimpopoli.

Il conseguimento degli obiettivi viene perseguito attraverso strategie logistiche, imprenditoriali e di servizio che tengono conto della gamma merceologica e dei servizi che vengono erogati.

Sebbene controllata da socio unico pubblico la società rimane un soggetto di diritto privato nella forma della società per azioni.

La società opera conformemente alle norme stabilite dalla Legge che disciplina l'attività di farmacia.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto Sociale si attesta che **il 100% della attività di FORLIFARMA spa è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni controllanti.** Tale percentuale è determinata ai sensi degli artt. 5 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e 16 del D.Lgs. 175/2016 prendendo in considerazione il fatturato medio degli ultimi tre anni relativo alle attività svolte per le amministrazioni controllanti. Il fatturato conseguito nell'esercizio 2020, calcolato secondo i criteri di cui alla deliberazione n. 54/2017 della Corte dei Conti Emilia-Romagna, è stato pari ad euro 14.053.164.

2. LA COMPAGINE SOCIALE.

La Società Forlifarma spa (di seguito anche la Società), è una Società a per azioni, il cui capitale sociale al 31/12/2020 è pari ad € 1.000.000,00 ed è interamente sottoscritto e versato dal seguente socio unico: Livia Tellus Romagna Holding spa

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito da un Amministratore Unico, nominato con delibera assembleare in data 30/09/2020, che rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2022:

L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali definiti dagli enti soci, che non siano dalla legge o dallo Statuto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei soci.

4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE-VIGILANZA.

L'organo di controllo è costituito da un collegio sindacale nominato con delibera assembleare in data 23/05/2019 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021:

Presidente dr Furno Giovanni

Sindaco effettivo dr.ssa Astore Ermelinda

Sindaco effettivo dr.ssa Lombardi Lisa

La revisione è affidata alla soc. RIA GRANT THORNTON S.P.A..

L'odv monocratico del sistema MOG 231 è l'avv. Letizia Davoli.

5. IL PERSONALE.

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2020 è la seguente:

	Dirigenti	Quadri	Impiegati	Altri dipendenti	Totale dipendenti
Numero al 31.12.2020	1	14	48	0	63

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2020.

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al par. 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

6.1. ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e al precedente (e ai due esercizi precedenti se necessario);
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

SOGLIA DI ALLARME		Risultanze			Anomalia
		2020	2019	2018	
1	<i>La gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi</i>	Differenza positiva			NO
2	<i>Le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 10%</i>	Nessuna perdita			NO
3	<i>La relazione redatta dal collegio sindacale incaricato della revisione legale rappresentino dubbi di continuità aziendale</i>	Nessuna discontinuità			NO
4	<i>L'indice di struttura finanziaria, copertura secondario dato dal rapporto tra patrimonio netto più passivo consolidato e attivo fisso, sia inferiore a 1 in una misura superiore del 20%</i>	0,88	0,85	0,90	NO (vedi nota)
5	<i>Il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore al 5%</i>	0,02%	0,03%	0,05%	NO

L'indice di cui al punto 4 è superiore al punto di attenzione, è in incremento al 31/12/20 e deriva dalla forte situazione di capitalizzazione della società e dai forti investimenti effettuati negli ultimi esercizi con autofinanziamento senza accedere a debiti a M/L termine. Considerata la capacità aziendale di produrre liquidità si ritiene che l'indice, comunque non sotto soglia, non rappresenti, stanti le risultanze attuali, un possibile indicatore di crisi finanziaria.

6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e precedente).

	Anno corrente n	Anno n-1
Stato Patrimoniale		
Margini		
Margine di struttura primario	(1.851.122)	(2.237.280)
Indici		
Indice di liquidità	0,27	0,26
Indice di copertura delle immobilizzazioni	0,87	0,84
Conto economico		
Margini		
EBITDA	431.827	437.507
Utile ante imposte	319.433	398.962
Indici		
Return on Equity (ROE) Redditività capitale proprio	0,05	0,06
Return on Investment (ROI) Redditività capitale investito	0,03	0,03
Return on sales (ROS) Reddito operativo per ogni unità di ricavo	0,02	0,03
Altri indici e indicatori		
Flusso di cassa della gestione caratteristica prima delle variazioni del CCN	726.145	752.944
Flusso di cassa della gestione caratteristica dopo delle variazioni del CCN	467.596	597.863
Rapporto oneri finanziari su MOL	0,45 %	1,01 %

In sede di predisposizione del Programma di valutazione del rischio relativo al prossimo anno sarà possibile valutare se confermare o individuare nuovi indici. Si riportano alcuni dati ritenuti significativi:

	2020	2019	2018
Valore della produzione	14.053.164	14.113.528	12.888.660
Utili netti	227.135	304.681	282.474
Di cui Utili distribuiti	150.000	150.000	150.000
Canoni corrisposti ai Comuni soci e non soci	442.673	445.246	420.482

6.1.2. Valutazione dei risultati.

Si evidenzia che la Società sin dalla sua costituzione, nonostante gli importanti investimenti effettuati, ha da sempre generato utili, ha remunerato i soci attraverso i canoni di affitto d'azienda e così pure la gestione operativa è sempre stata in attivo. Il debito nei confronti del sistema bancario è bassissimo (euro 37.000 circa e riguarda la ultima rata in scadenza al 31/03/2021) e tutti gli indici monitorati sono al di sopra la soglia di criticità o temporaneamente inferiori ma abbondantemente giustificati da situazioni temporanee.

Si evidenzia che alcuni indici nell'esercizio 2020 durante il periodo pandemico potrebbero essere stati compressi dalla situazione temporanea.

Tutte le predette considerazioni permettono di dare un giudizio assolutamente positivo alla posizione economica e finanziaria della società.

7. CONCLUSIONI.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia *da escludere*.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea”.*

In base al co. 4:

“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.

In base al co. 5:

“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4”.

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
<i>Art. 6 comma 3 lett. a)</i>	<i>Regolamenti interni</i>	<p><i>Ha adottato i seguenti regolamenti interni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Regolamento per i contratti inferiori alla soglia comunitaria di lavori, servizi e forniture.</i> - <i>Regolamento interno per la disciplina delle procedure di ricerca e selezione del Personale.</i> - <i>Procedura acquisto prodotti farmaceutici e servizi dai magazzini.</i> - <i>Regolamento sul diritto d'accesso.</i> 	
<i>Art. 6 comma 3 lett. b)</i>	<i>Ufficio di controllo</i>	<i>La Società non ha implementato</i>	<i>Si conferma che al momento l'integrazione non è necessaria, date le dimensioni dell'azienda, la struttura organizzativa e l'attività svolta.</i>
<i>Art. 6 comma 3 lett. c)</i>	<i>Codice di condotta</i>	<p><i>La Società ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020/2022 nel rispetto del Piano Nazionale Anticorruzione, e dell'art. 1 comma 8 della L. 190/2012.</i></p> <p><i>E' stato inoltre adottato il Codice etico di comportamento.</i></p> <p><i>I due predetti documenti sono coningati da un sistema di segnalazione degli</i></p>	

		<i>illeciti/abusi/violazioni.</i> <i>La società dal 2020 si è dotata di un MOG ex lege 231/2001.</i>	
<i>Art. 6 comma 3 lett. d)</i>	<i>Programmi di responsabilità sociale</i>	<i>Non è stato implementato alcun Sistema di Gestione Integrato</i>	<i>Si conferma che non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi.</i>

I Regolamenti interni sono stati oggetto di aggiornamento, al fine di adeguarli alle novità normative intervenute. Si provvederà al loro continuo aggiornamento laddove intervenissero ulteriori leggi in materia.

Non essendo stato adottato da parte dell'ANAC il codice di comportamento di seconda generazione nel corso del 2020, la società non ha aggiornato il proprio codice di comportamento. Nel corso del 2021 si valuterà comunque la possibilità di aggiornare tale documento.

Inoltre, il PTPCT è soggetto ad aggiornamento annuale, garantendo alla società di disporre di uno strumento di governo societario continuamente adeguato ed in evoluzione. A seguito dell'attivazione della piattaforma informatica ANAC la Società provvederà nel corso del 2021 ad inserire tutti dati relativi al PTPCT 2021-2023, sulla base delle indicazioni attese nel corso del 2020 da parte dell'Autorità medesima. L'attività attraverso la piattaforma informatica predetta non è stata svolta nel corso del 2020 avendo l'ANAC chiarito, con comunicato del 02/12/2020, che la compilazione della relazione annuale del RPCT per l'annualità 2020 avrebbe eccezionalmente seguito l'impostazione preesistente attraverso il documento in formato excel, non imponendo il nuovo formato prodotto dalla piattaforma.

In ottemperanza alle indicazioni dell'ANAC, il RPCT ha prodotto la relazione per il 2020 sul sito web della società.

La Società ha provveduto nel corso del 2020, peraltro, a dare diffusione, nei confronti dei soggetti destinatari, dell'attività complessivamente svolta e dell'avvenuta adozione e/o aggiornamento dei documenti indicati nella tabella, attraverso la convocazione di sessioni di formazione e la pubblicazione sul sito web della documentazione di interesse.

Forlì, 12 maggio 2021

L'Amministratore Unico

Dr. Mario Patané